

ACCORDO SINDACALE n. 4 /2020

PREMIO DI PRODUZIONE 2020 DSFU

Premesso che

- DSFU è una Divisione di A.M.I.U. Genova S.p.A. in cui operano i dipendenti confluiti in data 1/ 7/ 2010 a seguito di trasferimento di un ramo dell'ex Azienda Speciale A.Se.F.;
- Il 2020 è stato un anno eccezionale a causa della pandemia Covid – 19, motivo per cui le Parti hanno convenuto di adottare un premio di produzione mirato al riconoscimento dell'impegno profuso dal personale della DSFU, attesa l'impossibilità di definire degli obiettivi nel corso dell'anno.
- Le parti concordano nell'opportunità di adottare accorgimenti finalizzati a mitigare gli impatti fuori scala causati in AMIU dalla suddetta pandemia.


Tutto ciò Premesso

Le Parti firmatarie del presente Accordo

CONCORDANO

quanto segue:



1. Le premesse sono parte integrante dell'Accordo.
2. È istituito, a decorrere dal 01.01.2020 e fino al 31.12.2020, un Premio di Produzione individuale per il personale a tempo indeterminato in forza alla data del 31/12/2020 appartenente ad A.M.I.U. Genova S.p.A. con contratto di lavoro regolato dal CCNL Utilitalia per i dipendenti delle imprese pubbliche del settore funerario.



3. In considerazione della situazione emergenziale legata alla pandemia da COVID-19 in atto per tutto l'anno 2020, le Parti concordano di fissare l'importo del Premio di Produzione individuale standard ad € 500,00.=, pari all'importo massimo previsto e pagato lo scorso anno.
4. Il Premio di Produzione individuale da erogare si ottiene moltiplicando il valore del Premio standard di cui al precedente punto 3 per la seguente tabella relativa alle ore lavorate in regime ordinario - senza straordinario o supplementare - nell'anno 2020 riferite ad un lavoratore Full Time a Tempo Indeterminato in servizio dal 1/1 al 31/12/2020:

Fascia ore lavorate ordinarie a consuntivo 2020	fattore moltiplicativo
Superiore 1689	1,60
1609 – 1689	1,20
1503 – 1608	0,60
1315 – 1502	0,40


5. Verranno considerate quali ore ordinarie lavorate anche le ore fruita per:
- Permesso sindacale e RIs, assemblea sindacale retribuita;
 - Permesso per funzioni pubbliche elettive;
 - Visita medica aziendale;
 - Ore di assenza per infortunio con prognosi superiore a 3 giorni calendariali;
 - Donazione sangue;
 - Congedo per maternità (e paternità);
 - Permesso nascita figlio;
 - Recupero ore straordinario, formazione e visita medica aziendale fuori orario di lavoro accantonate di cui all'ODS 91/rev 4 punto 8, 9 e 38;
 - Smaltimento ferie maturate e non godute negli esercizi precedenti solo se le stesse vengono fruita una volta esaurite le ferie dell'anno di competenza;
 - Attività di soccorso e assistenza in occasione di pubbliche calamità organizzate dal dipartimento della Protezione Civile o dalla competente Prefettura;
 - Gli scioperi saranno considerati neutrali ai fini del conteggio;
 - Ore permesso CRAL



6. Per l'anno 2020, esclusivamente ai fini del conteggio delle ore ordinarie lavorate a consuntivo 2020, è fatta salva per ogni dipendente una franchigia pari a 50 ore di assenza dal servizio nel caso che le medesime siano retribuite/indennizzate al 100% ad eccezione delle assenze per malattia.
7. Per il personale con prestazione in regime ordinario inferiore alle 1315 ore e al personale con contratto a tempo determinato in forza al 31/12/2020 e con un rapporto di lavoro superiore a 9 mesi (sempre alla medesima data) sarà erogato un importo a titolo di Premio di Produzione individuale nella misura prevista dall'art. 39 punto 4 del vigente CCNL - Elemento di garanzia retributiva.
8. Gli importi del Premio di Produzione individuale, di cui ai punti 4 e 5 del presente Accordo, così come le ore lavorate in regime ordinario di cui al punto 4 nonché le ore di franchigia verranno giustamente riproporzionati, tenuto conto della durata della prestazione lavorativa nel corso dell'anno sia con riferimento alla data di inizio del rapporto di lavoro a Tempo Indeterminato sia con riferimento alla quantità della prestazione lavorativa (PT o FT).
9. Al fine inoltre di premiare maggiormente la "piena copertura" della mansione, al personale parzialmente o totalmente inidoneo per almeno mesi 6 verrà erogato un importo pari al 80% del Premio di Produzione individuale da erogare.
10. Le Parti convengono di introdurre come ulteriore clausola di garanzia, attesi gli effetti della pandemia sui consuntivi individuali relativi alle ore ordinarie lavorate, una distribuzione forzata correlata alla definizione dei Premi di Produzione individuali in modo da replicare sui valori moltiplicati per 1,6 e 1,2 i dati di distribuzione del 2019 che si riportano qui di seguito

Ore ordinarie pc	% beneficiari	fattore moltiplicativo
> 1689	50,00%	1,6
1609-1689	23,08%	1,2

Quanto sopra significa che, qualora le percentuali distributive dei beneficiari 2020 risultassero inferiori ai dati 2019, le stesse verranno omogeneizzate secondo un criterio a scalare top down delle ore ordinarie pc.



11. Il Premio di Produzione individuale sarà erogato nel mese successivo a quello di approvazione del Bilancio di Esercizio 2020; l'importo del Premio di Produzione individuale sarà riproporzionato al fine di non produrre un risultato economico negativo nel Conto Economico aziendale.


Letto, confermato e sottoscritto.

Genova, 31/12/2020

p. le R.S.A. Aziendali
F.P. C.G.I.L.

F.I.T. C.I.S.L.

UILTRASPORTI



p. A.M.I.U. Genova S.p.A
IL DIRIGENTE
AREA PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

IL DIRETTORE GENERALE

